

## VERBALE N. 16 DELL'ADUNANZA DEL 30 APRILE 2020

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrìci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

### **Pratiche disciplinari**

- Il Consigliere Cerè all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, riferisce l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma nei confronti dei seguenti Avvocati: (omissis).

Il Consiglio approva e delibera di trasmettere le segnalazioni al Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense del Distretto della Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 21 febbraio 2014.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Caiafa, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica**

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

#### **Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 2)**

(omissis)

#### **Cancellazioni a domanda (n. 4)**

(omissis)

#### **Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 33)**

(omissis)

#### **Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 4)**

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali gli studenti: COLOMBO Clementina (ROMATRE), LA CHIOMA Fabio (LUISS), PASTORE Maria Vittoria (ROMATRE), SELVAGGIO Federica (LUISS astenuta Cons. Cerè) in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, iscritti regolarmente all'ultimo anno del corso per il diploma di laurea in giurisprudenza e nell'ipotesi prevista dall'art. 40 L. 247/2012, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma ex art. 41 L. 247/2017; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma gli studenti sopraindicati.

#### **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 1)**

## **Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 2)**

(omissis)

### **Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 17) esoneri dalla formazione professionale continua**

- Il Consigliere Segretario Mario Scialla, in sostituzione del Consigliere Nesta -Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, rappresenta che è pervenuta all'Ordine, in data 5 marzo 2020, l'istanza dell'Avv. (omissis), con la quale chiede il riconoscimento, ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento della formazione continua (così come approvato nell'adunanza del 12 dicembre 2019), di avvalersi della qualifica di "esperto in" nella materia relativa al "Diritto Amministrativo".

I Consiglieri esprimono parere favorevole alla luce della sussistenza di tutti i requisiti previsti, così come comprovati negli atti e nei documenti allegati a corredo della cennata istanza.

Il Consiglio approva.

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Segretario Scialla, procede all'esame delle singole domande di esoneri dalla formazione professionale continua.

### **Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato**

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art. 126 D.P.R. 115/2002 (n. 43) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 11) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Il Consigliere Segretario dà atto che alle ore 14.54, come richiesto dal Consigliere Nicodemi, è stata inviata la pec anche degli elenchi con i nominativi.

Il Consiglio prende atto.

### **Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio**

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande presentate dai richiedenti, il Consiglio in conformità del Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 22 maggio 2015 delibera di trasmettere al C.N.F. il relativo parere circa la permanenza, l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Il Consigliere Segretario dà atto che alle ore 14.54, come richiesto dal Consigliere Nicodemi, è stata inviata la pec anche degli elenchi con i nominativi.

Il Consiglio prende atto.

### **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente Galletti, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Cesali riferiscono che è giunta al Consiglio la proposta di partecipare al consorzio per lo sviluppo di un progetto che l'Università degli Studi di Macerata, unitamente ad altri partner istituzionali italiani e stranieri, presenterà alla Commissione Europea, perché da essa finanziato in quanto rientrante nei suoi obiettivi strategici.

Il progetto ha lo scopo primario di fornire attività formative transfrontaliere a magistrati e personale giudiziario, circa il trattamento dei dati personali nell'attività giudiziaria, in accordo al Regolamento (Ue) 2016/679 relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla Direttiva (Ue) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. La scadenza è prevista per il 13 maggio 2020.

Il Consigliere Nicodemi chiede se ci sono oneri a carico del Consiglio. Il Consigliere Tesoriere Graziani evidenzia che al momento non ci sono spese anche perché si tratta di partecipare ad un bando europeo e non è affatto certo che si vincerà. Qualora ci fossero in futuro spese da sostenere, il Consiglio sarà informato.

Il Consiglio approva la partecipazione dell'Ordine al suddetto progetto europeo in qualità di partner, autorizzando il Presidente a sottoscrivere formale comunicazione in tal senso ed alla compilazione di ogni altro necessario documento, nonché delegando il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Cesali e Conti a seguire il progetto ed a riferire periodici aggiornamenti al Consiglio. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma Dott. Francesco Monastero, pervenuta in data 27 aprile 2020, con la quale trasmette il provvedimento di nomina del Dott. Antonino La Malfa a Presidente Vicario del Tribunale Ordinario di Roma.

Il Presidente informa di aver dato disposizioni alla Segreteria per l'inoltro del telegramma di felicitazioni al Magistrato per l'alto incarico assunto.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti comunica di aver ricevuto da parte del Presidente dell'Ordine degli Avvocati di New York (USA) il documento email che si porta all'attenzione del Consiglio che si distribuisce. Il Consiglio nord americano, in particolare, reca a tutti gli iscritti di quello capitolino i suoi auguri al fine di superare questo tragico momento. Il Presidente a nome del Consiglio tutto, predisporrà messaggio di risposta, tenendo bene a mente che proprio in quell'area geografica il Covid-19 ha colpito duramente la popolazione e i Colleghi. Con l'occasione -anche in ottica di perseguimento degli obiettivi prefissati nel piano di internazionalizzazione, rivisto all'esito della deflagrante pandemia- chiederà all'Ordine di New York una stretta interlocuzione, così come peraltro sollecitata nel documento di che trattasi, anche per il tramite di comuni eventi multimediali organizzandi tramite le piattaforme Social del nostro Ordine. Ciò consentirà, al di là delle mere parole, di stringersi concretamente ai Colleghi americani in questo momento emergenziale, gettando le basi per futuri e proficui rapporti professionali a beneficio degli iscritti capitolini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti ed il Consigliere Conti riferiscono della sottoscrizione del Protocollo con l'Ufficio Gip/Gup e con la Camera Penale di Roma, che si distribuisce in visione, con cui è stata concordata la trattazione cartolare limitatamente a soli n. 4 (quattro) tipi di udienze camerale: 1) opposizioni alle richieste di archiviazione; 2) opposizione alla proroga delle indagini preliminari; 3) opposizione al rigetto del dissequestro ex articolo 263 cpp comma 5 cpp ed incidenti di esecuzione; 4) incidenti di esecuzione. La modalità di trattazione introdotta è facoltativa e gli Avvocati che decidono di aderire, possono consentire che il Giudice decida con il deposito di eventuali memorie scambiate con PM e controparte, senza la discussione orale e senza quindi presenziare in aula.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti rappresenta di aver inviato una nota al Ministro della Giustizia sollecitando un immediato intervento a seguito della risposta d'indisponibilità del Presidente f.f. della Corte di Appello di Roma al Presidente della Commissione Esami Avvocato Sessione 2019, Avv. Prof. (omissis), circa l'immediata ripresa della correzione degli elaborati per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense anno 2019.

Il Consigliere Cesali chiede di sollecitare al Ministro la possibilità di ricorrere alla correzione telematica.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32, L. 247/2012*, comunicano che, in data 16 Gennaio 2020 e 2 Marzo 2020, sono pervenute a Codesto Consiglio istanza e successivo sollecito dell'Avv. Pierfrancesco BARTOLOMUCCI, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della “SODALIS Avvocati e Commercialisti Società tra Professionisti a responsabilità limitata”, per il riesame della domanda di iscrizione presentata da detta Società in data 18 settembre 2019.

Con delibera del 10 Ottobre 2019, Codesto Consiglio, in relazione alla richiamata richiesta di iscrizione della SODALIS “*all’Albo degli Avvocati di Roma ai sensi dell’art. 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (elenco speciale Società tra Avvocati)*”, rilevato il difetto, nella denominazione sociale, della indicazione “*Società tra Avvocati*”, come richiesto dall’art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, aveva invitato la Società ad apportare le necessarie modifiche societarie. Nella istanza di riesame del 16 Gennaio 2020, la “*Sodalis Avvocati e Commercialisti Società tra Professionisti a responsabilità limitata*” ha rilevato che:

- la Società è “*costituita, oltre che da avvocati, anche da dottori commercialisti e che, pertanto, si tratta non già di società tra Avvocati bensì di società tra professionisti*”;
- ha precisato che “*SODALIS ha, dunque, inteso presentare istanza per essere iscritta non già come Società tra Avvocati bensì come Società tra Professionisti*”;
- ha chiesto, pertanto, l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati detenuto da Codesto Ordine come “*società tra professionisti*”.

La Commissione precisa, anzitutto, che, come chiarito anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282), dal 01/01/2018 l’esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della Legge n. 247 del 2012 (inserito dall’art. 1, comma 141, Legge n. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla L. n. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96/2001.

Non risulta, invece, applicabile la L. 183/2011 sulle cc.dd. “*Società tra Professionisti*” (STP), in quanto le disposizioni dapprima del d.lgs. n. 96/2001 e, poi, della L. 247/2012, rivestono carattere speciale e, come tali, sono da intendersi quali prevalenti rispetto alla generale disciplina di cui alla L. n. 183/2011 [“*prima del cit. art. 4-bis, unico consentito modello societario tra avvocati era quello di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001. Oggi, invece, il carattere anch’esso speciale dell’art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione dell’art. 10 legge n. 183 del 2011 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui agli artt. 16 e ss. del d.lgs. n. 96 del 2001*” – così, testualmente, Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282].

Consegue a quanto precede che un Avvocato iscritto all’Albo non può partecipare ad una STP *ex L. 183/2011* quale socio professionista ai fini dell’esercizio della professione forense (cfr., in termini, CNF, Rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64), posto che l’attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una Società tra Avvocati (STA), non da ultimo considerando che le caratteristiche della STP di cui alla L. 183/2011 risultano difformi dalle previsioni di cui all’art. 4-bis della L. 247/2012.

Né rileva, in senso ostativo a quanto precede, la presenza, nella compagine sociale, di professionisti iscritti in Albi di altre professioni, essendo tale ipotesi consentita dall’art. 4-bis, 2° comma, lett. a), L. 247/2012 (“*i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni*”).

Viepiù, avuto riguardo agli orientamenti da ultimo assunti, sul punto, anche da altri Ordini territoriali (ad es., Ordine degli Avvocati di Milano, nota Prot. 32/2018 del 7 Febbraio 2018), nemmeno osta con l’art. 4-bis, L. n. 247/2012, la costituzione di una Società tra Avvocati “*multidisciplinare*”, ossia avente ad oggetto, oltre che l’esercizio della professione forense, anche quello di altre professioni “*protette*” diverse da quella di Avvocato, purché nel rispetto delle

limitazioni di cui alla medesima legge.

Tutto ciò premesso, la Commissione, nel confermare la necessità che tutte le Società che abbiano ad oggetto l'esercizio della professione forense rispondano ai requisiti di cui all'art. 4-bis, L. 247/2012, stante l'inoperatività della disciplina di cui alla L. n. 183/2011 sulle cc.dd. "*Società tra Professionisti*", anche in presenza di soci professionisti iscritti in Albi di altre professioni, rileva che la SODALIS non ha provveduto alla effettuazione delle modifiche societarie richieste con delibera del 10 Ottobre 2019, segnatamente alla modifica della propria denominazione sociale in conformità con l'art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevedendo ed inserendo l'indicazione "*Società tra Avvocati*" in luogo di "*Società tra Professionisti*".

Propone, pertanto, di invitare nuovamente la Società ad effettuare le necessarie modifiche societarie, in conformità all'art. 4-bis, L. 247/2012, funzionali alla iscrizione della Società nell'Albo Speciale detenuto da Codesto Ordine.

Il Consiglio delibera in conformità ed invita la Società "*Sodalis Avvocati e Commercialisti Società tra Professionisti a responsabilità limitata*", a modificare la propria denominazione sociale ex art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, disponendo la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale alla SODALIS, in persona del legale rappresentante, Avv. Pierfrancesco BARTOLOMUCCI, per mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 25 Novembre 2019, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Pierpaolo LUCCHESI, in qualità legale rappresentante *p.t.* della "*LUCCHESI CIMATTI S.r.l.*", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che:

- a) l'art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, "*in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l'indicazione Società tra Avvocati*";
- b) difetta l'allegazione della "*documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale*" richiesta dall'art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, segnatamente la visura camerale aggiornata della Società;
- c) non risulta ancora corrisposto il contributo di iscrizione di €400,00=.

Propone, pertanto:

- di invitare la Società "*LUCCHESI CIMATTI S.r.l.*" ad effettuare le necessarie modifiche societarie, in adeguamento all'art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012;
- di fare richiesta della documentazione di cui sopra;
- di invitare la Società a corrispondere il contributo di iscrizione, ovvero, laddove corrisposto, di documentare l'intervenuto pagamento dello stesso.

Il Consiglio delibera in conformità, disponendo la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale all'Avv. Pierpaolo LUCCHESI, per mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 23 Gennaio 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Nicola DE LUCA, in qualità legale rappresentante *p.t.* della "*D'AIELLO & DE LUCA Avvocati Associati S.T.A. a r.l.*", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:



- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale per mezzo PEC all'indirizzo della Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 30 Gennaio 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Giuseppe AMETRANO, in qualità legale rappresentante p.t. della "*LEGITTIMAZIONE S.r.l. tra Professionisti*", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale *ex art.* 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione, ribadita la necessità che tutte le Società che abbiano ad oggetto l'esercizio della professione forense rispondano ai requisiti di cui all'art. 4-bis, L. 247/2012, norma speciale, stante l'inoperatività della disciplina generale di cui alla L. 183/2011 sulle cc.dd. "*Società tra Professionisti*" (cfr. Cass., SS.UU., 19/07/2018, n. 19282), rileva che:

- a) l'art. 4-bis, comma 6-bis, L. 247/2012, prevede che le STA, "*in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere ed inserire nella loro denominazione sociale, l'indicazione Società tra Avvocati*", laddove la denominazione sociale della Società LEGITTIMAZIONE è "*S.r.l. tra Professionisti*", che contraddistingue le Società costituite ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 183/2011, non applicabile, come rilevato, all'esercizio in forma societaria della professione forense;
- b) l'art. 3) dell'atto costitutivo della Società prevede che "*la Società svolge l'attività professionale ed intellettuale che forma oggetto della professione di Avvocato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183*" e non dell'art. 4-bis della L. 247/2012;
- c) l'art. 4-bis, 2 comma, lett. b), L. 247/2012 prevede che: "*la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati*", non recepito nei patti sociali;
- d) l'art. 4-bis, 2° comma, lett. c), L. 247/2012, prevede che "*i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale*", laddove l'art. 15) dell'atto costitutivo della Società prevede che "*gli amministratori vengono eletti anche tra i non soci*";
- e) l'art. 4-bis, 2° comma, lett. c), L. 247/2012, prevede che "*i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori*", non recepito nei patti sociali;
- f) difetta l'allegazione della "*documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale*" richiesta dall'art. 4-bis, 1° comma, L. 247/2012, segnatamente la visura camerale aggiornata della Società;
- g) non risulta ancora corrisposto il contributo di iscrizione di €400,00=.

Propone, pertanto:

- di invitare la Società "*LEGITTIMAZIONE S.r.l. tra Professionisti*" ad effettuare le necessarie modifiche societarie, in adeguamento all'art. 4-bis, L. 247/2012 ed in conformità con quanto sopra rilevato;
- di fare richiesta della documentazione di cui sopra;
- di invitare la Società a corrispondere il contributo di iscrizione, ovvero, laddove corrisposto, di documentare l'intervenuto pagamento dello stesso.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale per mezzo PEC all'indirizzo della Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA,

il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 18 Febbraio 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Cristina GANDOLFI, in qualità legale rappresentante *p.t.* della “GF LEGAL STP SRL”, con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale *ex art.* 4-*bis*, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione, rileva che difetta l'allegazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Società, necessari al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'*art.* 4-*bis*, L. 247/2012.

Propone, pertanto, di fare richiesta alla “GF LEGAL STP SRL” della documentazione mancante, riservando, all'esito, ogni valutazione ai fini dell'iscrizione.

Il Consiglio delibera in conformità, disponendo la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale alla Società, per mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 27 Marzo 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio PEC dell'Avv. Filippo CALABRESE, legale rappresentante della Società “FPA & PARTNERS STA SAS di FILIPPO CALABRESE”, con la quale si comunica a Codesto Ordine il cambiamento della sede legale, nonché la cessione di quote e la modifica dei patti sociali della Società, allegando, al riguardo, la relativa documentazione.

In particolare, si comunica:

- a) il cambiamento della sede legale in Roma da via dei Prefetti n. 43 (cap. 00186) a viale Giuseppe Mazzini n. 140 (cap. 00195);
- b) la cessione di quote da parte dell'Avv. Pietro LAFFRANCO - che deteneva il 40% delle quote sociali - per il 38% all'Avv. Filippo CALABRESE, già socio accomandatario, iscritto all'Albo degli Avvocati di Spoleto, e per il restante 2% all'Avv. Fernando FEDELI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Spoleto, che subentra quale socio accomandatario.

Il Consiglio prende atto, demandando all'Ufficio Iscrizioni di provvedere all'aggiornamento dell'indirizzo e dei componenti della Società “FPA & PARTNERS STA SAS di FILIPPO CALABRESE” nella Sezione Speciale *ex art.* 4-*bis*, L. 247/2012 detenuta da Codesto Ordine.

- Il Presidente GALLETTI, il Vice Presidente MAZZONI, il Consigliere Segretario SCIALLA, il Consigliere Tesoriere GRAZIANI ed il Consigliere TAMBURRO, in qualità di membri della Commissione STA *ex art.* 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 16 Marzo 2020, è pervenuta a Codesto Consiglio PEC dell'Avv. Giulio STOPPA, legale rappresentante della “STOPPA ROSATI – Società tra Professionisti”, con la quale si comunica a Codesto Ordine che la Società è stata posta in liquidazione, come da atto notarile e visura allegati.

La Commissione, esaminata la documentazione, da cui risultano:

- il recesso del socio Avv. Barbara ROSATI;
- la modifica della denominazione sociale in “STOPPA – Società tra Professionisti”;
- lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, comunicata anche al Registro delle Imprese;

propone di recepire le suddette modifiche nella Sezione Speciale *ex art.* 4-*bis*, L. 247/2012 detenuta da Codesto Ordine, inserendo l'indicazione “*in liquidazione*” nella denominazione sociale (“STOPPA – Società tra Professionisti *in liquidazione*”), a cura dell'Ufficio Iscrizioni.

Il Consiglio approva in conformità.

- Il Presidente Galletti e i Consiglieri Bolognesi, Graziani, Voltaggio, Nesta e Anastasio, con riferimento a quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma

del 20 aprile 2020, prot. n. 5273, con cui sono state adottate le misure organizzative per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 in ordine alla possibilità di adottare ulteriori disposizioni, con protocolli sezionali stipulati tra il Presidente della singola sezione e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in ragione della peculiarità delle controversie trattate, d'intesa con i Presidenti delle Sezioni dell'Area lavoro e con la partecipazione di Associazioni specialistiche della materia, AGI – *Avvocati Giuslavoristi Italiani - Sezione Regionale del Lazio e APL - Avvocati per il Lavoro*, riferiscono e illustrano le ragioni per cui, con la collaborazione e la condivisione anche delle Associazioni degli Avvocati del Lavoro, AGI Lazio e APL, è opportuno adottare ulteriori misure idonee a salvaguardare i tratti peculiari del processo del lavoro, informato ai principi di oralità, immediatezza e concentrazione.

Il Protocollo sezionale che si propone reca una disciplina dello svolgimento delle udienze, tramite collegamento da remoto o tramite trattazione scritta, che integra le disposizioni di carattere generale contenute nel Protocollo sottoscritto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma (cd. Protocollo generale).

In particolare, il Protocollo sezionale interviene con una disciplina *ad hoc* che, sinteticamente, prevede:

- in premessa (Disposizioni generali, punto a) pagg. 2,3), è stato inserito il richiamo espresso a un'elencazione di cause, contenuta nel Provvedimento a firma del Presidente Coordinatore dell'Area Lavoro, del 27 aprile 2020, che, in ragione della natura dei diritti controversi, richiedono una prioritaria trattazione nel periodo emergenziale (ossia fino al 30 giugno 2020). L'elencazione di tali cause, benché inserita nelle linee guida adottate dal Presidente della Sezione, è frutto dell'elaborazione condivisa delle parti stipulanti il protocollo allegato. In forza dell'espresso richiamo operato a tale provvedimento nel Protocollo di sezione, la trattazione prioritaria delle cause contenute nel provvedimento richiamato potrà ritenersi, se non "vincolante" in senso tecnico, certamente non modificabile unilateralmente dall'Autorità che ha emanato il provvedimento richiamato. L'eventuale modifica del provvedimento richiamato richiederebbe, infatti, quanto meno una preventiva consultazione con le parti che sono pronte a stipulare, ora, dopo l'approvazione del COA Roma, il Protocollo della sezione lavoro.
- Sempre in premessa (punto b, pag. 3), viene prevista la possibilità per le parti, attraverso un'istanza congiunta, di richiedere e ottenere la fissazione di un'udienza *ad hoc*, nel più breve tempo possibile e anche nel periodo emergenziale, non solo per formalizzare conciliazioni già raggiunte, ma ogni qual volta emergano possibilità conciliative.
- Al fine di rendere compatibile lo svolgimento dell'udienza da remoto o a mezzo trattazione scritta con la normativa codicistica di cui all'art. 420 c.p.c., che prevede in capo al Giudice una serie di adempimenti, quali la necessità di procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione e di formulare una proposta transattiva (e si rammenta che la mancata comparizione delle parti in udienza o l'ingiustificato rifiuto della proposta conciliativa del Giudice costituisce comportamento valutabile dal Giudice ai fini del giudizio), si è ritenuto di dover intervenire, al capo A), punto 8, pag. 4 del Protocollo, aggiungendo una disciplina *ad hoc* (*con istanza congiunta dei difensori, da depositarsi almeno sette giorni prima dell'udienza, contenente l'espressa rinuncia di entrambi alla comparizione delle parti, potrà essere chiesto al giudice designato alla trattazione delle udienze che richiedano tale comparizione (ad es. le udienze ex art. 420 c.p.c.) di procedere allo svolgimento dell'udienza da remoto, eventualmente differendola, non oltre sessanta giorni dalla data dell'udienza già fissata. Ove il Giudice ritenga necessaria la comparizione personale delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione e di dar corso all'interrogatorio libero, disporrà espressamente la convocazione personale anche delle parti, da remoto, come è già previsto dall'art.83, comma 7, lettera f), D.L. 18 del 17 marzo 2020, ovvero nell'aula di tribunale, con l'osservanza delle misure di sicurezza igienico-sanitaria, all'udienza che sarà fissata entro il termine più breve possibile. Ove invece la detta comparizione non sia ritenuta necessaria, il Giudice può disporre anche la*



*trattazione scritta).*

Integrazioni molto importanti ed utili sono state apportate nella disciplina delle udienze tramite trattazione scritta, in ragione del fatto che tale modalità di trattazione è quella meno compatibile con i principi di oralità e immediatezza del processo del lavoro. In particolare:

- è stata integrata la disciplina contenuta al capo B) punto 3, pagina 6 del Protocollo generale, prevedendo una disciplina *ad hoc* che tenga conto della peculiarità del rito lavoro (*Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di svolgimento delle udienze civili, il giudice potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria. Per le cause per le quali sia già fissata l'udienza ex art. 420 cpc, in considerazione dell'esigenza di fissare i termini per la trattazione scritta in applicazione dell'art. 1 che precede, al fine di garantire l'effettivo termine a difesa tra la costituzione in giudizio del convenuto e la data dell'udienza, dopo la costituzione del convenuto, l'udienza dovrà essere differita d'ufficio di almeno dieci giorni e di non più di venti; identico provvedimento dovrà essere adottato in tutti i casi nei quali l'udienza sia immediatamente successiva al deposito di un atto difensivo o di un documento per il quale risulti concesso, ex lege o con precedente provvedimento del giudice, un termine a ritroso rispetto a detta udienza).*
- Al capo B), punto 6), pag. 7 del protocollo sezionale è stata effettuata un'integrazione rispetto alla disciplina contenuta nel medesimo punto del Protocollo generale, prevedendo espressamente le conseguenze legate all'omesso deposito delle note di trattazione scritta ad opera di una delle parti, ovvero l'omesso richiamo, nelle note, a istanze e conclusioni già formulate negli atti introduttivi (*L'omesso deposito di note di trattazione scritta da parte di una delle parti e comunque l'omesso richiamo ad istanze e conclusioni già formulate nell'atto introduttivo non possono essere intesi quale rinuncia alle stesse).*
- Al capo B), punto 7), pag. 7 del protocollo sezionale è stata fatta un'integrazione, all'inizio del paragrafo, che disciplina le conseguenze legate alla necessità di replicare a nuove istanze o eccezioni o alla richiesta di produzione documentale, che sorga a seguito del deposito delle note di trattazione scritta avversaria, prevedendo, in tale ipotesi, che *Il Giudice, in presenza, nelle note di trattazione scritta, di nuove istanze o eccezioni o della richiesta di produzione di nuovi documenti, ove tali deduzioni non siano ritenute prima facie inammissibili e/o irrilevanti, dovrà assegnare alle altre parti nuovo termine per replica e per la formulazione di eventuali nuove istanze anche in prova contraria. In tale ipotesi, il deposito delle note di trattazione scritta nel primo dei termini assegnati dal giudice è necessario e sufficiente al fine di ritenere realizzata la partecipazione all'udienza della parte rappresentata.*

Come è possibile constatare, il protocollo della sezione lavoro - su espressa richiesta degli Avvocati Bolognesi (Ordine), Giorgi (per AGI), Petracca (per AGI) e Lutri (per APL), gli ultimi due anche quali referenti della sottocommissione lavoro per la predisposizione di un nuovo protocollo di buone prassi per il rito speciale lavoro (in regime normale, non emergenziale), tavolo attivato nello scorso mese di dicembre prima dell'emergenza Covid 19 -, è stato redatto con la tecnica dell'interpolazione/ integrazione del protocollo generale del Tribunale, al fine di consentire a tutti gli Avvocati, anche a coloro che "si collegheranno" da altri Fori, di conoscere l'intera disciplina "pattizia", evitando di dover leggere due documenti disgiunti.

Il Consiglio approva il protocollo con delibera esecutiva e delega il Presidente del Consiglio dell'Ordine a sottoscriverlo con il Presidente Coordinatore della Sezione Lavoro, Dott. Antonio Maria Luna, riservandosi di proporre eventuali modifiche.

### **Comunicazioni del Vice Presidente**

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii riferiscono sulle numerose richieste di chiarimento pervenute dai praticanti circa gli adempimenti conseguenti gli interventi normativi adottati in seguito all'emergenza sanitaria.

Pertanto, premesso che:

- l'art. 6, comma 3 del D.L. 8 aprile 2020 n. 22 (recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*" – su G.U. Serie Generale n. 93 dell'08 aprile 2020, in vigore dal 09 aprile 2020) ha così disposto:
- il semestre di tirocinio professionale di cui all'art. 41 L. 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza da COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze (venti udienze a semestre) di cui all'art. 8, comma 4 del D.M. della Giustizia 17 marzo 2016 n. 70;
- è ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all'art. 101, comma 1, primo periodo del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*"), vale a dire nell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019, prorogata al 15 giugno 2020;
- durante il periodo di sospensione delle udienze dovuta all'emergenza da COVID-19, sono sospese tutte le attività formative di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 (conv. in L. 9 agosto 2013 n. 98) all'interno degli uffici giudiziari e il Ministro della Giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione;

Al riguardo, il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Alesii, al fine di meglio regolamentare l'applicazione di tale normativa nei rapporti con gli iscritti nel Registro dei Praticanti e per disciplinare e contingentare l'accesso agli Uffici interni per tutto il periodo dell'emergenza da COVID-19, ritengono opportuno l'adozione dei seguenti indirizzi:

- 1) la riduzione da diciotto a sedici mesi del tirocinio professionale sia consentita limitatamente ai praticanti che dimostrino di aver conseguito la laurea in giurisprudenza nell'anno accademico 2018/2019 entro la sessione del 15 giugno 2020, come espressamente previsto dalla norma vigente;
- 2) il semestre di tirocinio professionale sia considerato svolto positivamente, laddove all'interno dello stesso ricada il periodo di sospensione delle udienze di cui all'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, come modificato dall'art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23, vale a dire il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, anche se il praticante in tale semestre non abbia assistito al numero minimo di venti udienze indicando, comunque, quelle effettivamente svolte.
- 3) la prosecuzione a distanza delle attività formative di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 (conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98), considerate sospese per tutta la durata dell'emergenza da COVID-19, sia convalidata in base al Decreto del Ministro della Giustizia emanato sul punto;
- 4) il libretto della pratica sia consegnato a fine semestre, a partire dal giorno 15.05.2020, presso gli Uffici del COA di Roma e successivamente ritirato con il visto rilasciato dallo stesso Consiglio in giorni prestabiliti e previo appuntamento da fissare attraverso l'apposita sezione presente sul sito istituzionale;
- 5) lo svolgimento dei colloqui di fine pratica sarà regolamentato con apposito provvedimento del Consiglio, valutati gli sviluppi dell'emergenza sanitaria.

Il Consiglio approva, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva, dispone la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale e l'invio a mezzo PEC e mail a tutti gli iscritti nel Registro dei Praticanti.

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che, a seguito delle verifiche effettuate dai Dipartimenti Iscrizioni e Amministrazione, è emerso che circa 1.400 Colleghi non hanno ancora comunicato all'Ordine l'indirizzo di P.E.C. (o, addirittura, potrebbero non averlo attivato).

Considerato che tale adempimento è requisito essenziale per la permanenza nell'Albo,

comunicano che il Dipartimento Iscrizioni provvederà a sollecitare i Colleghi prima via mail, ove possibile, poi attraverso l'invio di lettera raccomandata con r.r. e, al termine del procedimento, persistendo tale inadempimento, saranno inevitabilmente assunti i provvedimenti sanzionatori previsti dal D. M. 47.2016.

Il Consiglio prende atto.

- Il Vice Presidente Mazzoni comunica di aver provveduto, unitamente alla dipendente Sig.ra (omissis), alla predisposizione di una proposta di modifica del regolamento riguardante la richiesta ed il rilascio degli opinamenti su note di onorari, che si distribuisce.

Il nuovo procedimento prevede che tutte le attività avvengano tramite comunicazioni telematiche sia per le parti interessate, a partire dal nuovo modulo di richiesta che si distribuisce, che per i Consiglieri delegati al procedimento i quali riceveranno tutta la documentazione via P.E.C.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, onerando gli interessati ad inviare eventuali contributi entro lunedì 4 alle ore 12 al Vice Presidente Mazzoni.

- Il Vice Presidente Mazzoni, comunica di aver provveduto, unitamente alla dipendente Signora (omissis), alla modifica delle modalità di richiesta del tentativo di conciliazione ex art.13 co. 9 L./2012.

A riguardo precisa che la domanda, in mancanza di accordo sulla parcella professionale tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione.

La domanda dovrà essere inviata, esclusivamente, per via telematica al seguente indirizzo PEC: [richiestatentativodiconciliazione@ordineavvocatiroma.org](mailto:richiestatentativodiconciliazione@ordineavvocatiroma.org)

Dopo l'assegnazione al Consigliere incaricato, su richiesta dello stesso l'Ufficio provvederà alla predisposizione e alla spedizione delle convocazioni alle parti. L'audizione delle stesse per l'esperimento del tentativo di conciliazione dovrà avvenire privilegiando collegamenti telematici restando la convocazione presso i locali dell'Ordine una ipotesi residuale. Eventuali richieste di accesso agli atti dovranno pervenire tramite modalità telematica, sempre all'indirizzo PEC: [richiestatentativodiconciliazione@ordineavvocatiroma.org](mailto:richiestatentativodiconciliazione@ordineavvocatiroma.org), con il modulo che si distribuisce.

Al termine dell'istruttoria l'esito del tentativo dovrà essere comunicato all'Ufficio Pareri con la stessa modalità telematica.

Il Consiglio rinvia alla prossima adunanza, onerando gli interessati ad inviare eventuali contributi entro lunedì 4 alle ore 12 al Vice Presidente Mazzoni.

## **RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA**

(omissis)

### **Comunicazioni del Consigliere Segretario**

#### **Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53**

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Andrea Barricelli, Pasquale Barricelli, Gennaro Leone, Lorenzo Padulo, Francesco Piselli, Raffaele Sgambato, Filippo Sirolli Mendaro Pulieri

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla, unitamente al Consigliere Gentile, al Consigliere Tamburro e al Consigliere Mobrìci, rappresenta al Consiglio che il 14 aprile 2020 il Parlamento turco risulta aver approvato un provvedimento di amnistia per ridurre il sovraffollamento carcerario e l'ulteriore propagarsi del virus COVID-19, escludendo espressamente, dal suo ambito di applicazione, tutti i

detenuti politici e per reati di opinione, tra i quali giornalisti, avvocati, magistrati ed attivisti. Ciò, nonostante la mobilitazione internazionale e gli appelli, tra i quali quelli del CCBE e dell'Oiad.

La libertà di espressione ed il diritto di difesa in Turchia sono, evidentemente, ancor più temuti del contagio da COVID-19.

Al fine di protestare contro le violazioni dei loro diritti fondamentali, nelle ultime settimane, numerosi avvocati turchi detenuti hanno effettuato un lungo sciopero della fame, in forma controllata, attualmente nella forma estrema del cosiddetto sciopero fino alla morte, ovvero nel rifiuto di assumere gli integratori necessari al mantenimento delle funzioni vitali fino a quando le autorità turche non libereranno tutti gli avvocati detenuti e non garantiranno il rispetto dello stato di diritto.

Tra i reclusi vi sono il collega Aytaç Ünsal, detenuto nel carcere di Burhaniye, da 64 giorni, e la collega (omissis), detenuta nel carcere di Silivri, da 95 giorni, le cui condizioni di detenzione in totale isolamento furono accertate dalla delegazione internazionale di avvocati, cui partecipò anche il C.N.F., che si recò in missione conoscitiva nel carcere di Silivri nell'ottobre 2019.

Tale situazione di grave lesione dei diritti fondamentali impone una forte presa di posizione da parte di tutta l'Avvocatura, ragion per cui il Consigliere Segretario, unitamente ai Consiglieri Gentile, Tamburro e Mobrìci, invita il Consiglio a testimoniare la propria solidarietà nei confronti dei coraggiosi colleghi ed a richiedere, per via diplomatica, un intervento presso le autorità turche, affinché venga a cessare ogni forma di negazione dei diritti umani.

Il Consiglio esprime la propria vicinanza ai colleghi perseguitati in ragione dell'esercizio della professione forense e chiede al Governo italiano di intervenire, per via diplomatica, presso il Governo turco, affinché sia disposta la scarcerazione immediata ed incondizionata degli avvocati ingiustamente detenuti, disponendo altresì che la presente delibera sia trasmessa al Parlamento, al CNF ed all'OCF. La delibera immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sul sito istituzionale e diffusa sui canali di comunicazione dell'Ordine.

- Il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Conti riferiscono sulla nota del Commissario Massimo Cardilli, Comandante del Reparto Polizia Penitenziaria della C.R. Rebibbia (avente accesso da Via Bartolo Longo), con la quale si segnala la possibilità di effettuare i colloqui tra detenuti e difensori attraverso il collegamento audiovisivo a distanza. In tale nota, si precisa che l'Istituto di reclusione si sta organizzando per la predisposizione di locali e programma di prenotazioni di colloqui da remoto. Ai fini della definizione operativa di tale opportunità, sarebbe necessario disporre di due personal computer dotati di videocamera, per consentire -in particolare, in questo periodo di emergenza sanitaria- i colloqui tra i difensori e coloro che sono ristretti nel suddetto Istituto di pena. Come già deliberato nell'adunanza del 2 aprile scorso a favore dell'altro Istituto penitenziario di Rebibbia (avente accesso da Via Raffaele Majetti), appare conveniente venire incontro alle esigenze dei tanti Colleghi che, nell'attuale periodo emergenziale, intendono utilizzare lo strumento della videoconferenza.

Il Consigliere Tesoriere segnala, peraltro, che i fondi stanziati per le dotazioni di cui all'analogha delibera del 2 aprile scorso non sono stati integralmente consumati, per la qual cosa si ritiene possibile attingere alla rimanenza di essi (pari ad euro 2.000,00 circa) per fare fronte alla fornitura dei due personal computer di cui alla odierna richiesta.

Il Consiglio prende atto e, ritenendo necessario intensificare nell'attuale situazione emergenziale i colloqui con i detenuti in videoconferenza, tanto per la tutela della salute degli Avvocati e degli assistiti, quanto per garantire comunque il fondamentale diritto di difesa anche in concomitanza della situazione interna agli istituti penitenziari, approva la spesa, delegando il Consigliere Pontecorvo ad effettuare l'acquisto, in favore della Casa di Reclusione Rebibbia, avente accesso da Via Bartolo Longo, di due computer con telecamera, nel limite di Euro 1.200,00, ringraziando altresì l'Avv. Raffaele Magliaro per la collaborazione.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che è pervenuta tramite PEC, dall'Avv. (omissis) l'istanza di alcuni Avvocati che chiedono al Consiglio di interloquire con il Presidente Sangiovanni della XVIII Sezione per il mancato svolgimento delle udienze on-line che a loro avviso si sarebbe potuto disporre.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla ad approfondire ed avviare un confronto con la Presidente Sangiovanni.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che il Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio, Dott. Salvatore Musumeci, con nota del 23 aprile 2020 chiede di sensibilizzare gli Iscritti a preferire per la trasmissione delle istanze e delle vulture l'indirizzo pec: up\_roma1@pce.agenziaterritorio.it.

Il Consiglio prende atto e dispone, con delibera immediatamente esecutiva, la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione sui canali social.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che con nota del 27 aprile 2020 la Corte di Appello di Roma "Sportello unico penale-ufficio copie" ha informato il Consiglio che sarà possibile effettuare il pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma telematica pagoPA, con le modalità indicate nella comunicazione stessa.

Il Consigliere Segretario Scialla prende atto con soddisfazione dell'iniziativa, frutto di un'intensa interlocuzione durata quasi un anno con il Presidente della Corte d'Appello dell'epoca Luciano Panzani e con il Presidente Frigenti, incaricato di seguire il progetto, ricordando che una spinta alla nuova disposizione è avvenuta anche per merito di una missiva della Camera Penale di Roma del luglio 2019, indirizzata alla Corte ed al Consiglio.

Il Consiglio prende atto favorevolmente e dispone, con delibera immediatamente esecutiva, la pubblicazione sul sito istituzionale e la diffusione sui canali social dell'Ordine.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota pervenuta dall'Avvocatura del Comune di Tivoli con la quale trasmette l'avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di fiducia degli avvocati esterni per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale, corredato del modulo di domanda da presentare a cura degli interessati entro il 31 maggio 2020, e chiede la diffusione del provvedimento presso gli iscritti.

Il Consiglio approva con delibera immediatamente esecutiva, ordinando la pubblicazione sul sito e la trasmissione via social.

### **Comunicazioni del Consigliere Tesoriere**

- Il Consigliere Tesoriere Graziani segnala di aver partecipato in data 23 aprile scorso, con il coordinatore della Commissione Informatica Avv. Angelo Cugini, alla sessione di formazione *on-line* per l'utilizzo del "*tool di cyber risk management*", messo a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

La sessione è stata estremamente proficua nell'ottica di ottenere un'autovalutazione del livello di protezione di dati, informazioni e servizi soggetti a rischi di compromissione della sicurezza informatica. Il Consigliere Tesoriere invita, quindi, il Consiglio ad una ragionevole riflessione sul punto, in ordine alle conseguenze che un sinistro di sicurezza informatica avrebbe in termini di responsabilità civili e penali, nonché di danni reputazionali.

Il Consigliere Tesoriere propone dunque di avviare l'autovalutazione prevista dal programma, dando corso al censimento di tutti i servizi informatici e telematici svolti dalle strutture del Consiglio e volti all'interno, alle altre Amministrazioni ed all'esterno (iscritti, cittadini, enti, associazioni, ecc.).



Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Tesoriere e delibera di avviare la procedura di autovalutazione prevista dal programma, dando corso al previo censimento di tutti i servizi informatici e telematici svolti dalle strutture del Consiglio e successivamente ad avviare la suddetta procedura di autovalutazione dei rischi, a cura dell'Ufficio Amministrazione e con la collaborazione tanto del D.P.O. Avv. Mario Valentini, quanto di ogni altra struttura o dipartimento gestito dal Consiglio.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, a seguito di ricerca su ME.PA. è stata individuata la CAPPONI CONSULTING S.r.l. quale affidataria dell'incarico di R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), essendo stata tale identità già prescelta a seguito di gara per acquisire il DUVRI ai fini della gara per il servizio di pulizia.

Il costo ammonta ad Euro 4.500,00 per anno, oltre oneri di legge. Il Consigliere Tesoriere chiede che il Consiglio deliberi l'impegno di spesa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere i testi contrattuali e di ufficiale nomina.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Voltaggio comunicano di avere avviato l'interlocuzione con il Presidente della III Sezione Civile del Tribunale di Roma, deputata alla conduzione delle Esecuzioni Mobiliari e presso terzi. Tale interlocuzione è finalizzata ad individuare le criticità che hanno origine dall'esigenza di rispettare i vincoli posti dalle iniziative atte a contrastare la pandemia "Covid-19", limitando quanto più i disagi e consentendo la migliore conduzione delle attività giudiziarie da svolgersi nel periodo dell'emergenza sanitaria. Nel corso della interlocuzione condotta, sono state individuate le "linee guida" prospettate dal Presidente della Sezione (Dott. Federico Salvati) e dai giudici ad essa assegnati. Partendo da tale ipotesi di lavoro, il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Voltaggio condurranno la interlocuzione nei termini più opportuni per addivenire alla emanazione di "linee guida" e/o di un protocollo condiviso con il Consiglio, che possano maggiormente manifestare il migliore contributo dell'Avvocatura alla conduzione delle attività giudiziarie della Sezione nel periodo emergenziale. Nell'interlocuzione sinora condotta, è comunque emersa l'esigenza di approvvigionare l'ufficio di cinque schermi parafiato, al fine di consentire di dotare le aule destinate alle attività di udienza per lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il Consigliere Cerè, per uniformità di trattamento con altre Sezioni che hanno già provveduto in proprio, ritiene non sia il caso di disporre tale acquisto. Si associano i Consiglieri Minghelli, Galeani, Celletti e Nicodemi.

Il Consiglio, con delibera immediatamente esecutiva, autorizza l'acquisto di ulteriori cinque schermi parafiato (al prezzo già determinato in antecedente ordinativo) per la terza Sezione Civile; invita il Consigliere Tesoriere Graziani ed i Consiglieri Bolognesi e Voltaggio a procedere nel senso indicato ed a riferire in adunanza circa ogni aggiornamento in ordine alla emanazione di eventuali "linee guida" della Sezione e circa la sussistenza delle condizioni per la stipula, laddove opportuno, di un protocollo riguardo le attività della Sezione.

### **Comunicazioni dei Consiglieri**

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani, con l'ausilio del Consigliere Alesii comunicano al Consiglio di aver redatto il Protocollo emergenza da Covid 19 che dovrà essere applicato dal Personale e nei locali del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio approva e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè comunica quanto segue: "Approfondimento sulla segnalazione pervenuta al COA Roma, in data 20.1.2020, da parte del Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici

Chirurghi e Odontoiatri di Roma in ordine alle possibili violazioni deontologiche riconducibili ad un'inserzione pubblicitaria da parte dello Studio Legale "(omissis)" a mezzo social network (con particolare riferimento ad una fotografia pubblicata sul profilo facebook dell'Avv. (omissis), nella quale viene ritratta la figura di un medico in camice e bisturi, con le manette a polsi); alla segnalazione / esposto viene allegata copia in bianco e nero della fotografia e dell'inserzione pubblicitaria alla quale si riferisce, contenente una breve descrizione delle attività di competenza dello "(omissis)", con riferimento all'esperienza professionale dei titolari e con la specifica indicazione dei fatti di cronaca più rilevanti "(Ustica, P2, Brigate Rosse, terrorismo mediorientale, etc.)" di cui si è occupato il "Dr. (omissis), insigne giurista, Presidente Onorario della Corte Suprema di Cassazione, già magistrato tra i più esperti della Procura di Roma".

Il Consigliere Donatella Cerè, Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, ascoltato il parere della Struttura stessa, relaziona sul punto codesto Consiglio dell'Ordine, osservando quanto segue.

Premesso che

- dalle ricerche effettuate al momento dell'acquisizione del parere, sul portale a cui la segnalazione fa riferimento ([https://www.facebook.com/pages/category/Criminal-Lawyer/\(omissis\)](https://www.facebook.com/pages/category/Criminal-Lawyer/(omissis))), non è stato possibile rinvenire, all'attualità, la specifica inserzione pubblicitaria (con relativa fotografia) inviata in allegato alla segnalazione oggetto della presente;
- che, pertanto, ogni considerazione sotto il profilo del merito deontologico, può essere svolta in questa sede sulla sola scorta del materiale (in bianco e nero) allegato alla segnalazione stessa, ferma restando ogni altra eventuale ed ulteriore ricerca e/o verifica che codesto COA e/o il competente CDD dovessero ritenere di disporre.

Considerato che

l'esame complessivo dell'inserzione pubblicitaria *de qua* (testo più fotografia), per come si presenta e per il veicolo di ampia diffusione utilizzato (il noto social network facebook), appare suscettibile di violare una molteplicità di norme deontologiche ed in particolare:

- Art. 17 comma 2, in combinato disposto con l'art. 35 comma 2 che ne ribadisce i concetti, laddove viene sancito che le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, devono essere, oltre che trasparenti, veritiere, corrette, anche specificamente "*non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative*", mentre il messaggio trasmesso, ed in particolare la fotografia in questione, sembrano rivelarsi potenzialmente denigratori per la categoria dei medici e sicuramente suggestivi nei confronti dei possibili clienti, oltre che potenzialmente ingannevoli o quantomeno equivoci;
- Art. 35 comma 9 in base al quale: "*Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione*", anche alla luce del consolidato orientamento del CNF secondo cui proprio i principi di "dignità" e "decoro" della professione debbono manifestarsi "*anche in relazione alle modalità con cui vengono veicolati i messaggi pubblicitari non essendo decoroso e tanto meno dignitoso ricorrere a forme di comunicazione ingannevoli ed auto elogiative anche nella rappresentazione fotografica*" (CNF 18.12.2017 n.208). Analogamente sul punto si era già pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, specificando che non può ritenersi precluso all'organo professionale: "*...di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza*" (S.U. n.10304 del 3 maggio 2013 e n.19705 del 13 novembre 2012). Da rilevare, inoltre, come si tratti di principi (dignità e decoro, oltre che correttezza) la cui eventuale, effettiva, violazione, imporrebbe anche la conseguente applicazione dell'art. 37 comma 1, laddove sancisce che: "*L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro*", non potendo negarsi la suscettibilità, dell'inserzione pubblicitaria oggetto di esame, di procurare, quantomeno sotto il profilo potenziale, l'acquisizione di eventuale nuova clientela.
- L'art. 18 comma 1 che stabilisce che: "*Nei rapporti con gli organi di informazione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza*".

Discorso a parte deve essere poi svolto in ordine ad un altro profilo, più defilato ma comunque meritevole di attenzione, che attiene al riferimento esplicito, contenuto nel testo del messaggio oggetto di esame, alle specifiche esperienze, quale magistrato, del Dr. (omissis), a quanto consta cotitolare dello studio legale in questione, relativamente alla possibile, sebbene in questo caso meno evidente, violazione delle seguenti norme deontologiche:

- Art. 35 comma 9, secondo cui: *“Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano”*;
- Art. 57 comma 1, in base al quale: *“L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa”*.

Ciò, fermo restando i dubbi, plausibili, circa la riconducibilità a tali fattispecie dell’indicazione non dei nominativi dei propri clienti, bensì delle precedenti esperienze professionali nel corso del pregresso svolgimento della diversa attività di magistrato.

Entrambe le norme citate poi, necessitano di un coordinamento anche con la specifica contenuta al già richiamato art. 35 comma 2 che, sotto un diverso ma concorrente profilo, statuisce che l’Avvocato non deve fornire informazioni che, oltre ad avere le caratteristiche negative sopra elencate: *“contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale”*; anche in questo caso dovendosi tenere presente la previa verifica circa la possibile, ma non scontata, applicabilità della norma al caso di specie.

Quanto sopra, infine, da valutarsi anche in ragione del fatto che il dott. (omissis), al quale si riferisce il messaggio pubblicitario in oggetto, a differenza dell’Avv. (omissis), non risulta iscritto all’Albo degli Avvocati di Roma; ciò sebbene risulti comunque opportuno esaminare tale inserzione, se non altro sotto l’aspetto della sua apparente riconducibilità al profilo facebook dell’Avv. (omissis), con riferimento al quale potrebbe valutarsi l’eventuale rilevanza disciplinare del suo contenuto.

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto che l’accertamento circa l’effettiva sussistenza delle violazioni sopra prospettate comporta necessariamente un apprezzamento ed una valutazione di carattere discrezionale, trattandosi in buona sostanza di interpretare l’impatto comunicativo dell’inserzione *de qua*, il Consigliere Cerè rimette a codesto Consiglio la valutazione in ordine alla trasmissione della posizione in oggetto al competente CDD per l’eventuale avvio del relativo procedimento disciplinare, con ogni consequenziale provvedimento. Il Cons. Bolognesi chiede se è stato escusso il Collega per spiegare la sua posizione.

Il Consiglio, astenuti il Presidente Galletti e il Consigliere Bolognesi, dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente delibera al competente CDD.

- Il Consigliere Mobrìci, quale Coordinatore della Commissione di Diritto Militare - Diritto Penale Militare, comunica che vengano inseriti, nella medesima commissione, gli avvocati: Alessandro Di Paola n. tessera A49560 a.dipaola@frascadipaola.com; Gabriel Frasca tessera n. A48309 g.frasca@frascadipaola.com.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cesali, per agevolare una pronta ripartenza dell’attività giudiziaria, preso atto dell’adozione dell’udienza da remoto e scritta (con preferenza per la prima), evidenzia la necessità per tutti i casi in cui è necessaria la presenza fisica dei difensori, delle parti e dei testi - penale e talune udienze nel civile - di porre rimedio alla carenza di aule idonee a garantire il rispetto delle norme per la salute.

Pertanto, considerando che l’emergenza purtroppo non consentirà di tornare alla normalità prima di 7/8 mesi, chiede che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma si faccia promotore

presso i competenti organi dell'iniziativa volta ad ottenere l'utilizzo delle Caserme e delle strutture pubbliche oltre che la possibilità di svolgere le udienze anche nel pomeriggio.

I Consiglieri Nicodemi e Celletti ricordano di aver chiesto le udienze pomeridiane già la scorsa settimana.

Il Presidente ritiene apprezzabile la proposta, laddove rivolta all'utilizzo delle strutture poste in prossimità degli uffici giudiziari.

Il Consiglio approva e delega il Presidente ad avanzare l'istanza di fruire degli spazi delle caserme poste in prossimità degli uffici giudiziari per lo svolgimento, almeno a titolo temporaneo, delle udienze civili e penali anche nel primo pomeriggio.

- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore della Commissione Condominio e Locazioni, in riferimento al Protocollo condiviso e sottoscritto con il Presidente della VI Sezione del Tribunale di Roma, Dott.ssa Maria Tiziana Balduini, per la ripresa dell'attività giudiziaria dopo l'11 maggio 2020, evidenzia che la Dott.ssa Balduini ha auspicato che si possa dotare, in tempi brevi, ciascuna scrivania dei Giudici, impegnati presso la sezione, di schermi protettivi parafati in plexiglass.

Ciò al fine di garantire la sicurezza degli iscritti partecipanti alle udienze, specialmente quelle di convalida di sfratto, che, spesso, vedono la presenza personale delle parti.

Ne occorrerebbero n. 12 delle dimensioni approssimative di cm 120 di larghezza, al prezzo mediamente praticato, per ciascun pannello di Euro 80,00, per un totale complessivo di Euro 960 circa.

Qualora, invece, si dovesse attendere l'espletamento dell'iter ministeriale per procedere all'acquisto detti schermi protettivi, si dovrebbe attendere verosimilmente il prossimo mese di settembre, con ogni negativa conseguenza per la tenuta delle udienze in sicurezza e danno per gli iscritti i quali non potrebbero lavorare nella Sezione.

Il Consigliere Nesta chiede, pertanto, che il Consiglio voglia deliberare in merito all'acquisto di n. 12 schermi protettivi in plexiglass delle dimensioni di cm. 120 di larghezza e 80 di altezza, al prezzo di Euro 80,00 ciascuno per una spesa complessiva pari ad Euro 960,00, da destinare alle scrivanie dei giudici della VI Sezione del Tribunale di Roma.

I Consiglieri Cerè, Minghelli, Nicodemi, Galeani e Celletti sono contrari dovendo provvedere il Ministero come già fatto per altre Sezioni.

Il Consiglio approva a maggioranza la spesa con delibera immediatamente esecutiva e delega il Consigliere Tesoriere e il Consigliere Nesta a seguire l'iter procedimentale.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, facendo seguito alla notizia di stampa apparsa il 22 aprile 2020, sul quotidiano il Messaggero, di cui si indica il link - [https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus\\_istanza\\_malati\\_oncologici\\_invalidi\\_bonus-5185887.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/coronavirus_istanza_malati_oncologici_invalidi_bonus-5185887.html), per opportuna conoscenza e per rendere partecipe l'intero Consiglio, comunicano con enorme soddisfazione che l'iniziativa dagli stessi promossa e riportata nel verbale delle scorse adunanze e relativa alla situazione dei Colleghi esclusi dal bonus di 600 euro in quanto percettori di pensione di invalidità, ha avuto risalto sui vari quotidiani tra i quali Il Messaggero del 22 aprile 2020. Come si può leggere, l'autore dell'articolo non ha mancato di sottolineare come l'istanza che ha sollevato la questione, indirizzata al Ministro del Lavoro Catalfo e dell'Economia Gualtieri, sia giunta appunto "per mano di due Consiglieri, Stefano Galeani e Aldo Minghelli" del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nella lettera che viene integralmente riportata. Non senza orgoglio, questi Consiglieri comunicano anche che la collega che ha promosso la segnalazione, li ha anche pubblicamente ringraziati dell'intervento, tecnico e puntuale, soprattutto in grado di sollevare una questione di Giustizia sostanziale in favore dei colleghi maggiormente in difficoltà. Si sottolinea per questo che tale risultato, dovuto a due componenti della minoranza consiliare, sia frutto di quell'attenzione altra che favorisce il senso di responsabilità di un'opposizione costruttiva

in grado di dare risalto a fatti che ai Consiglieri di maggioranza, impegnati su più fronti di interesse, possono sfuggire, non trovando il dovuto risalto. Tale metodo, cui non si concede mai abbastanza valore e dovuto apprezzamento, rappresenta in realtà il sale della democrazia e può davvero apportare contributi ulteriori all'impegno consiliare, laddove chi se ne fa promotore sia animato da serietà e da viva attenzione alle sorti dei colleghi.

Il Presidente si complimenta per l'iniziativa che da subito ha condiviso assieme a tutto il Consiglio che ha votato in modo unanime al riguardo, evidenzia poi che nell'ambito del Consiglio ha sempre cercato di valorizzare i Consiglieri secondo le capacità e le inclinazioni e non tenendo conto dei concetti di maggioranza ed opposizione che sono più utili a descrivere il funzionamento di organismi politici, anziché amministrativi come quello ordinistico.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli comunicano il loro stupore per la comunicazione relativa al sostegno dell'Ordine all'iniziativa promossa in rete con la lettura dell'Elogio degli Avvocati scritto da un Giudice, dato senza nessuna previa informazione in Adunanza, corredato della solita tirata che ormai si legge su qualsiasi iniziativa relativa alla linea di interlocuzione costante con la Magistratura. Lo abbiamo capito. Il Consiglio dell'Ordine di Roma continuerà ad "interloquire" in maniera costante, come fatto sin ora, con i vertici del Tribunale di Roma.

Prima hanno cacciato Utenza e Avvocati dalle aule, negando l'epidemia e dichiarando tutti sacrificabili ad eccezione del personale Amministrativo e dei Giudici, e il Consiglio la direzione presa ha fatto propria, sposando la linea della interlocuzione costante!

Poi hanno iniziato a chiudere uffici a metà tra mancanza personale e emergenza COVID, lasciando aperti uffici inutili o poco frequentati, non concedendo - ne sono testimone dal 2012 - mai il 415bis telematico, le copie telematiche su cui adducevano sempre problemi, per poi risolvere tutto a sorpresa in un baleno ora che l'interesse è il loro, e il Consiglio la direzione presa ha fatto propria, sposando la linea della interlocuzione costante!

Poi hanno impedito agli Avvocati di depositare gli atti via PEC, costringendoci in piena emergenza a depositare di persona (e anche noi abbiamo MADRI ANZIANE e PARENTI MALATI e siamo FRAGILI come gli altri) e il Consiglio la direzione ha fatto propria, sposando la linea della interlocuzione costante!

Poi continuano a firmare entusiastici protocolli sui processi in remoto, sulla ripresa delle attività Giudiziarie ignorando non le indicazioni di qualche folle, ma - per gli ambiti penali - dell'UCPI, chiare ed opportune, propinando invece il PROCESSO da REMOTO evidentemente LESIVO dei DIRITTI e NEMICO delle GARANZIE e il Consiglio la direzione ha fatto propria, sposando la linea della interlocuzione costante!

Ora anche l'Elogio degli Avvocati scritto da un giudice e paragonato a CALAMANDREI! Con la solita tirata: Nella consapevolezza che chi sempre contesta forse mette in luce se stesso, ma certo non è di aiuto alla comunità della quale è parte ...

CALAMANDREI è padre nobile della necessaria e rispettosa collaborazione con il Giudice, ma su un piano di reciproco rispetto ... Non delle malattie lombo-sacrali di devota ed entusiastica (soprattutto acritica) adesione ...

Forse "chi sempre contesta mette in luce sé stesso, ma certo non è d'aiuto alla comunità della quale è parte" è un concetto che riesce difficile sposare. Soprattutto bisogna guardare ai motivi della contestazione. Da sempre, in Consiglio, ci sono stati contestatori di vario genere. Anche Cristo, però, era un contestatore ... Anche Ghandi ... E quanto ad essere d'aiuto alle rispettive comunità ... Lo sono stati molto più degli Erodi e dei Pilati reciproci collaborazionisti ... La contestazione spesso, oltre ad essere sale della Democrazia e del rispetto delle proprie opinioni, dunque sintomo di personalità, è necessaria e doverosa! Certo, perché, mentre è opinabile che chi contesta mette in luce sé stesso, ma non è d'aiuto alla comunità della quale è parte, è certo che chi si sottomette sempre al potente di turno, ha cura soltanto dei ... propri interessi!



Il Presidente rileva che gli esponenti non propongono l'adozione di alcun provvedimento, limitandosi alla rappresentazione di loro personali critiche e rappresentazioni dei fatti; ad ogni buon conto, rappresenta che la pubblicazione è stata disposta perché trattavasi di un'iniziativa culturale gratuita promossa da colleghi e magistrati fiorentini che ha raccolto unanimi consensi tra gli iscritti, ad accezione evidentemente dei soli Consiglieri istanti.

Nel merito, il Presidente contesta parola per parola quanto rappresentato in relazione ad una presunta accondiscendenza del Consiglio circa provvedimenti contrari agli interessi degli Avvocati e invita i Consiglieri esponenti a rivedersi con maggiore attenzione i vari verbali relativi alle adunanze alle quali hanno partecipato, con le delibere assunte sulle varie questioni indicate.

Il Consigliere Pontecorvo fornisce i numeri del gradimento dell'iniziativa culturale: 2582 visualizzazioni LinkedIn. 5645 Facebook (18495 pers. ragg.) 817 visualizzazioni Youtube, 411 Telegram e 353 Twitter.

Il Consigliere Minghelli osserva che non c'è stata alcuna delibera in Consiglio.

Il Presidente ritiene che non sia necessaria una delibera al riguardo visto che l'iniziativa è stata offerta agli iscritti a titolo gratuito da colleghi e magistrati toscani e che lo stesso Presidente è responsabile delle pubblicazioni sul sito e sui profili social istituzionali; infine, dopo i numeri forniti dal Consigliere Pontecorvo si duole del fatto che l'iniziativa sia risultata sgradita evidentemente a soli due iscritti (i Consiglieri esponenti) e, ad ogni buon conto, chiede al Consiglio di votare per la ratifica del provvedimento.

Il Consiglio approva a maggioranza, ratificando l'operato del Presidente.

- I Consiglieri Galeani e Minghelli, esaminato il protocollo che Codesto Consiglio dovrebbe sottoscrivere con la Presidenza GIP/GUP segnalano alcuni interventi che ritengono necessari a favore dei Colleghi per la gestione dei procedimenti penali in quella specifica Fase affinché, laddove condivisi, il Consiglio ne faccia tesoro o comunque li sottoponga alla Presidenza GIP/GUP: dispone che, nel periodo 12 maggio - 30 giugno 2020, saranno trattati i seguenti procedimenti:

- 1) Procedimenti con imputati detenuti, internati o comunque sottoposti a misure cautelari personali, conferendo priorità assoluta a quelli in cui i termini di cui all'articolo 304.c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'1 maggio 2020;
- 2) Procedimenti fissati per il giudizio abbreviato allo stato degli atti o condizionato a prove non dichiarative ovvero per il patteggiamento;
- 3) Procedimenti da trattare in udienza preliminare per i reati di cui agli articoli: 407 comma 2 lettera a numeri 1,2,3,4,5, 7 bis ; 572 , 612 bis e da 609 bis a 609 octies c.p. , ed in ogni caso tutti quei procedimenti per i quali potrà operare la prescrizione entro la data dal 11 Maggio 2022 e quelli per cui sarà segnalato un *periculum in mora*, liberamente valutabile dal Giudice che provvederà mediante ordinanza; si intenderà sussistente il pericolo per i reati contro il patrimonio, laddove la somma in contesa nel processo sia pari o superiore ad €50.000,00;
- 4) Procedimenti nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o fermo di indiziato di delitto ovvero a misura cautelare personale anche revocata o la cui efficacia sia cessata
- 5) Procedimenti non ricompresi nei precedenti punti per i quali vi sia costituzione di parte civile sempre che investano interessi della stessa, economici o morali, di particolare rilevanza. In tal caso, entro i cinque giorni antecedenti all'udienza, la P.O. mediante il proprio legale dovrà far pervenire via P.E.C. al collega, l'atto di costituzione completo di procura, per l'opportuno esame preliminare. La priorità di trattazione dei procedimenti dovrà rispettare l'ordine dell'elenco sopraindicato in funzione della necessità di trattare un numero di procedimenti per udienza che consenta il rispetto delle norme sanitarie per il contenimento dell'epidemia.

Potranno essere trattati in aula i procedimenti con un numero di imputati, in regime di arresti domiciliari (sempre che possano essere autorizzati a recarsi in udienza con mezzi propri) ovvero sottoposti a misura non detentiva, che andrà parametrato con la ampiezza dell'aula a disposizione secondo un prudente apprezzamento del giudice che tenga conto della possibilità di mantenere le

distanze tra le persone. Resta salva la possibilità di trattare i suddetti procedimenti attraverso il collegamento da remoto secondo le modalità di cui al protocollo 20 marzo 2020 tra Tribunale, Procura della Repubblica, Avvocatura, Direzioni delle case di reclusione e Comandi delle forze di p.g., anche non in maniera esclusiva e quindi con la contemporanea presenza di imputati e parti presenti in aula e collegati da remoto.

Nei procedimenti con imputati in custodia cautelare in carcere, anche nel caso in cui riguardino altri imputati liberi o con diversa misura cautelare anche detentiva,- questi parteciperanno all'udienza esclusivamente con collegamento da remoto ai sensi dell'articolo 83 comma 12 del D.L. 18/20 e secondo il protocollo di intesa sopra richiamato.

Al fine di evitare assembramenti o comunque la contemporanea presenza di molte persone che potrebbe vanificare lo sforzo di contenimento dell'epidemia, il giudice in sede di fissazione, indicherà l'ora di trattazione e garantirà un intervallo nell'orario di chiamata di ciascun procedimento che tenga conto della prevedibile durata delle attività programmate, così da evitare l'attesa, all'esterno dell'aula, delle parti non interessate alla trattazione in corso di svolgimento.

Tutte le udienze si svolgeranno secondo due fasce di orario, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Entro i 10 giorni antecedenti all'udienza, il Giudice valuterà eventuali difetti della *vocatio in ius* comunicando nuove notifiche ed udienza di rinvio entro i giorni 5 antecedenti all'udienza stessa. I restanti procedimenti pendenti sui ruoli già programmati saranno rinviati tempestivamente con provvedimento da adottare fuori udienza in tempo utile per rendere edotti i soggetti che avrebbero dovuto prendervi parte.

Al fine di assicurare la migliore organizzazione delle udienze successive -al periodo di sospensione feriale e considerato che non è possibile prevedere situazione che, a partire dal mese di settembre, verrà a determinarsi in relazione all'effettivo sviluppo della emergenza epidemiologica, il rinvio dei procedimenti di cui sarà impossibile la trattazione prima della sospensione feriale va effettuato utilizzando udienze totalmente libere o impegnate da un ridotto numero di procedimenti già fissati. In particolare, dovrà garantirsi che il numero totale dei procedimenti da fissare nei futuri ruoli sia ridotto, risulti compatibile con l'effettivo svolgimento delle attività programmate e consenta l'eventuale fissazione di quelli a trattazione urgente che nel frattempo potrebbero pervenire all'ufficio.

La data di rinvio dei procedimenti ancora da fissare sarà prevista avendo cura di individuare udienze totalmente libere da precedenti rinvii ed evitando di "saturare" totalmente l'udienza in modo da permettere la fissazione di procedimenti che rivestano carattere d'urgenza. In ogni caso, nella formazione dei futuri ruoli di udienza e fino alla definitiva cessazione delle misure di contrasto alla diffusione epidemiologica, dovrà attuarsi, secondo valutazioni di opportuna prudenza, una cauta programmazione del numero di procedimenti da iscriversi a ruolo.

Le udienze in camera di consiglio che non prevedono la necessaria partecipazione delle parti ovvero nelle quali solitamente non intervengono soggetti diversi dai difensori e dal P.M. (opposizione all'archiviazione, opposizione alla proroga delle indagini opposizione al rigetto di dissequestro da parte del P.M., incidenti di esecuzione) potranno essere trattate in via telematico-cartolare laddove giunga dichiarazione congiunta delle parti interessate cui verrà richiesto espressamente entro i 20 giorni antecedenti all'udienza; in carenza di adesione, i procedimenti dovranno seguire la trattazione ordinaria.

Questa Presidenza ha già preso contatti con l'Avvocatura e con la Procura della Repubblica per la rapida sottoscrizione del suddetto protocollo.

Si confermano fino al 30 giugno 2020, in accordo a quanto previsto dalle linee guida del Presidente del Tribunale, i provvedimenti in atto che concernono la possibilità di deposito da parte dei difensori di istanze in materia di libertà a mezzo PEC da parte dei difensori degli indagati e degli imputati, la predisposizione di un punto unico di ricezione degli atti situato presso la cancelleria centrale GIP e la possibilità per i difensori di richiedere copie di atti solo previo appuntamento.

I colloqui dei difensori con i giudici, fintante che non sia cessata l'emergenza epidemiologica,

potranno avvenire solo previo appuntamento da prendere attraverso posta elettronica utilizzando gli indirizzi di posta già in uso per la ricezione delle istanze di revoca, sostituzione e modifica delle misure cautelari.

A tal fine questa Presidenza provvederà a rendere edotta l'Avvocatura della disposizione.

E', allo stato, sospesa l'utilizzazione delle aule di udienza numeri 3,4,5,6 e 7 in quanto sono prive di finestre e non sembrano garantire condizioni per l'areazione compatibili con le raccomandazioni di utilizzo dei luoghi chiusi dettate dalle autorità sanitarie.

Si è ritenuto indispensabile invitare il Presidente del Tribunale a richiedere un motivato parere dei tecnici incaricati della sicurezza nel settore penale (dott.ssa Giordano e ing. Vendittelli) per la valutazione della compatibilità delle caratteristiche di dette aule con la trattazione delle attività di udienza che dovrebbero essere in esse svolte, sia pur con la partecipazione di un numero limitato di persone.

In attesa che sia fornito detto parere è necessario provvedere all'organizzazione dell'attività giudiziaria della sezione attraverso l'utilizzazione delle altre aule disponibili attraverso un calendario che sarà a breve predisposto previa acquisizione degli impegni in udienza previsti da ciascun giudice della sezione.

Sarà cura di questa Presidenza, nel caso in cui si verifichi l'insufficienza delle aule disponibili per far fronte alle esigenze della sezione, verificare la possibilità di utilizzare aule del dibattimento, previa interlocuzione con il Presidente del Tribunale, ovvero di predisporre, ove possibile, turni di utilizzazione della stessa aula per più giudici.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Cerè, riferisce al Consiglio, di inserire l'Avv. Simone Chiavolini nella Commissione Lab Giovani.

Il Consigliere Cerè inserisce gli Avv.ti Francesca Trentinella, Federica Federici e l'Avv. Domenico Martinelli, nella Commissione Responsabilità medica.

Il Consigliere Cerè inserisce il Consigliere Aldo Minghelli e l'Avv. Francesco Ruscio, nella Commissione Cultura.

Il Consigliere Cerè inserisce l'Avv. Cristina Beni e l'Avvocato Melania Elia nella Commissione Minori.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Cerè, Coordinatrice della Commissione Cultura, unitamente alle Consigliere Gentile e Anastasio, porta a conoscenza che la commissione Cultura, riunitasi in più occasioni in via telematica, ha deciso che per il periodo emergenziale e successivamente, che la cultura, nelle sue più ampie forme, non possa arrestarsi e che si può continuare a portare avanti quei meravigliosi progetti, già autorizzati dal Consiglio, attraverso modalità diverse quali contributi multimediali, video documenti, fotografie, filmati ed altro, a titolo meramente esemplificativo.

La Commissione inoltre ha inteso non fermarsi soltanto alle attività già programmate, interrotte a seguito dell'emergenza Covid e che come evidenziato saranno trasformate in contributi multimediali, ma promuoverà tutte quelle attività e nuove iniziative come di seguito se ne riportano alcune condivise dalla commissione:

- 1) Riprendere il Progetto Mecenate iniziando con le riprese video presso la Chiesa S. Ignazio di Lojola;
- 2) Progetto relativo alla città giudiziaria – luoghi della giustizia con video e contributi da parte delle autorità giudicanti delle sedi delle aule di giustizia romane.
- 3) Progetto video/multimediale registrato da parte di attori (Michele La Ginestra, Giannini ed altri) che interverranno leggendo poesie di autori romani che hanno affrontato anche loro Emergenze sanitarie e di carestia nonché altre figure di professionisti del mondo dello spettacolo, del teatro, musica, fotografia, pittura ed arte, i quali ognuno porterà un proprio

contributo

- 4) Riprenderanno i convegni di cultura giuridica, con interventi di critici di storia dell'arte, avvocati, magistrati sulle tematiche già autorizzate dal Consiglio dell'Ordine, quali ad esempio: "Caravaggio ed i grandi delitti d'impeto", che ha riscontrato grande successo da parte dell'Avvocatura
- 5) Contributi multimediali da parte della commissione su argomenti più ampi di cultura generale riguardante il mondo dell'avvocatura, magistratura e giustizia e tutti quei temi che si coniugano con la letteratura, la società, teatro, arte, lo spettacolo e tutte le declinazioni artistiche

Per quanto sopra detto all'esito delle riunioni della commissione è nata l'esigenza di richiedere al Consiglio che sia dedicata una pagina facebook ed una instagram:

Consiglio dell'Ordine Avvocati Roma,

Commissione Cultura

#la cultura non si ferma#.

#IlmioCoaèdifferent#

Dove poter caricare tutti i contributi consiliari.

Il Consigliere Cerè precisa che tutto il materiale prima della pubblicazione richiederà la necessaria e preventiva autorizzazione del Presidente, nonché chiede ogni progetto e/o contributo sia inserito nel sito istituzionale tra i link "in evidenza".

Il Presidente rappresenta che esistono già i profili social istituzionali del Consiglio che sono a disposizione di tutte le commissioni per la pubblicazione; non ritiene opportuno il proliferare d'indirizzi social riconducibili a varie articolazioni del Consiglio poi difficilmente controllabili e che, comunque, potrebbero ingenerare confusione tra gli iscritti; si riserva di valutare caso per caso l'opportunità delle pubblicazioni che sono proposte dalle varie commissioni.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

- Il Consigliere Cerè, chiede al Consiglio che la struttura deontologica e disciplina sia dotata di una pec dedicata affinché le comunicazioni e le richieste di pareri deontologici come anche le segnalazioni, gli esposti disciplinari, l'Osservatorio circa "pubblicità ingannevole/accaparramento clientela", consentendo così una più celere ed immediata risposta in particolar modo per provvedere in tempi rapidi all'inoltro presso il competente Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Il Consiglio, preso atto, autorizza la struttura deontologica a dotarsi di PEC dedicata alla quale avrà accesso il funzionario responsabile e potrà essere visionata dal Consigliere Segretario e dal Consigliere coordinatore Cerè.

- Il Consigliere Cerè, quale coordinatrice della commissione Lab Giovani all'esito di varie riunioni tenutesi in videoconferenza riferisce che la commissione in tempi tempestivi e veramente rapidissimi ha ritenuto utile preparare dei quaderni tematici di pronta consultazione per il momento emergenziale che stiamo vivendo predisponendo un vademecum quale orientamento e prima lettura in favore dei giovani avvocati ma anche di tutti i Colleghi che necessitano di una rapida consultazione.

Nel contributo della Commissione sono riportati riassuntivamente (con documento che si distribuisce a tutti i Consiglieri) le iniziative di maggior interesse sinora adottate dagli organi Istituzionali e governativi.

In particolar modo, il progetto ha riguardato l'individuazione e la gestione di:

- 1) Accesso alla professione e praticantato a) modifiche relative alla durata della pratica e al numero delle udienze da attendere; b) esame avvocati per la sessione scritta 2019; c) accesso all'iscrizione come praticante entro il mese di giugno 2020: come mandare la documentazione per la iscrizione al COA; d) giuramento avvocato durante la vigenza della fase emergenziale.
- 2) COA
- 3) Cassa Forense

- 4) Aiuti all'Avvocatura: a) convenzioni (questione sanitaria: sanificazione studio, acquisto mascherine; b) misure di sostegno fiscale; c) finanziamento di Stato/Regioni/INPS fondo ultima istanza; d) agevolazioni locazioni degli studi: bando indetto dalla Cassa Forense; e) convenzioni per la mobilità
- 5) Riassunto sintetico dei lavori preparati dalla Commissione Consiliari e dagli altri organi quali associazioni e organismi giudiziari in relazione ai seguenti protocolli: a) protocolli udienze e difese penali; b) protocollo udienze civili; c) protocolli sezioni specifiche (ad es. minori/famiglia/etc. con indirizzi pec a cui sottoporre eventuali urgenze nelle trattazioni; d) protocollo deontologico; e) protocollo udienze Tar e Consiglio di Stato; f) protocollo Unep; g) protocollo Mediaconciliazione.

Il Consigliere Cerè esprime profonda gratitudine ai colleghi della commissione che si sono tanto prodigati, in tempi brevissimi, per la realizzazione del Vademecum in favore dei Giovani avvocati: Avvocati Valentina Toro, Carla Canale, Andrea Dorigo, Lorenzo De Medici, Federico Bocchini, Sara Formichetti, Alessandra Guarnaccia, Pierluigi Guerriero, Sabrina Iannarilli, Andrea Moschella, Angelo Salvi, Gemma Surace e Paola Tullio che hanno contribuito alla realizzazione del vademecum.

Il Consigliere Cerè chiede che del presente lavoro sia data massima risonanza sia nel sito istituzionale alla voce "in evidenza" che nella pagina facebook.

Si chiede altresì che il lavoro sia raccolto in un progetto editoriale e pertanto se ne chiede autorizzazione. Si fa rilevare che le slides tematiche saranno aggiornate a seguito di adozione di eventuali nuove misure.

Il Consigliere Cerè chiede di approvarlo subito.

Il Consiglio ringrazia chi si è prodigato per l'iniziativa ed a maggioranza rinvia alla prossima adunanza onde consentire l'interlocuzione degli altri Consiglieri i quali faranno pervenire eventuali osservazioni entro il 4 maggio 2020 alle ore 12.00 al Consigliere Cerè.

- Il Consigliere Voltaggio, il Consigliere Bolognesi e il Tesoriere Graziani comunicano di avere avviato un pronta interlocuzione con la Presidente della IV Sezione Civile del Tribunale di Roma Dott.ssa Bianca Ferramosca finalizzata ad individuare la migliore conduzione delle attività giudiziarie nella IV Sezione - Esecuzioni Immobiliari durante il periodo dell'emergenza sanitaria al fine di scongiurare il blocco delle attività.

Nel corso di detta interlocuzione sono state emanate dalla Dott.ssa Bianca Ferramosca le distribuite "Linee Guida" che hanno recepito alcune delle proposte formulate, dando preferenza, quanto alle esecuzioni immobiliari, alle udienze di approvazione dei piani di riparto ex art. 569 c.p.c., alle procedure con conversione ex art. 495 c.p.c. e alle procedure in attesa di fissazione ex art. 569 c.p.c. Per il contenzioso verranno preferite le opposizioni per le quali deve provvedersi sull'istanza di sospensione e a seguire le opposizioni a precetto e/o all'esecuzione a partire dalle ultratriennali.

Nelle Linee Guida, nella parte riguardante l'organizzazione della Sezione, sono stati inseriti: a) un elenco delle procedure per le quali è previsto un calendario di consegna "fisica" dei mandati di pagamento emessi dal gennaio 2020; b) una mail appositamente dedicata alle richieste di consegna dei mandati ante gennaio 2020; c) informazioni per ottenere certificati di pendenza e/o assenza di procedure; d) modalità di versamento di somme sui conti delle procedure. Sarà opportuno che di dette informazioni venga data divulgazione con apposita mail affinché ne abbiano conoscenza il maggior numero di Colleghi.

Il Consigliere Voltaggio, il Tesoriere Graziani e il Consigliere Bolognesi continueranno la interlocuzione nei termini più opportuni per addivenire alle migliori condizioni che possano contribuire alla trattazione del maggiore numero di procedure apportando il fattivo contributo alla conduzione delle attività giudiziarie della Sezione nel periodo emergenziale. Il Consigliere Celletti ritiene che il Consiglio debba avere una sua posizione. Il Consigliere Galeani suggerisce un



approfondimento.

Il Presidente ringrazia per quanto illustrato e chiede che la Commissione Esecuzioni Immobiliari approfondisca le linee guida, fornendo una sua valutazione da diffondere eventualmente tra gli iscritti.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Centro Studi, unitamente ai Consiglieri Mobrici e Celletti, nella qualità di Vice Coordinatori e il Consigliere Pontecorvo, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Comunicazione e Cerimoniale, rilevano che il CNF, in occasione dell'emergenza COVID – 19, ha adottato provvedimenti in materia formativa uniformi per tutto il territorio nazionale. In particolare il CNF:

- Con delibera n. 168 del 20 marzo 2020 ha statuito che “1) l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm; 2) nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 3) i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD; 4) i crediti formativi acquisiti nell'anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo”.

- Con delibera n. 193 del 20 aprile 2020 ha statuito che “in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative, a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; 2) in deroga agli art.17 c. 2 e 22 c. 7 Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, le Associazioni Forensi, anche attraverso le loro articolazioni territoriali, che hanno già sottoscritto il protocollo con il C.N.F., per le loro rispettive aree di competenza, potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell'art. 20 Regolamento CNF n. 6 del 16/07/2014, e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative a condizione che adottino strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine; 3) gli esami al termine dei corsi per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi; 4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al Regolamento C.N.F. n. 6 del 16/07/2014, alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla “Nota tecnica sull'accREDITAMENTO delle attività di Formazione a distanza”; 5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2020”.

Nell'ambito degli approfondimenti effettuati dai suindicati Consiglieri, è emersa in particolare la necessità che l'Ordine degli Avvocati di Roma si adegui, sotto il profilo tecnico, per l'organizzazione in proprio di eventi con la modalità FAD, come previsto nella delibera 193/2020 del C.N.F.

A tal fine, il Consigliere Pontecorvo ha redatto una scheda di analisi tecnica che si distribuisce alla presente comunicazione, con la quale propone in particolare:

“A) nella fase emergenziale, procedere all’accreditamento tramite il Centro Studi dell’Ordine degli Avvocati di Roma di eventi formativi dell’Ente stesso, di massimo 2 ore ciascuno, in tutte le materie e secondo le usuali modalità, così come integrate dagli Artt. 20 e 21 del Regolamento CNF FAD;

B) trasmettere tali eventi tramite la piattaforma YOUTUBE, canale dell’Ordine forense capitolino;

C) consentire l’accesso all’evento fruibile da remoto da 15 minuti prima dell’evento stesso;

D) indicare ai Colleghi, nell’arco temporale di cui al punto “C)” che precede, di comunicare con un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino – CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELL’ENTRATA IN “AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO;

E) indicare ai Colleghi, ad intervalli di 40 minuti circa (quindi 2 o anche 1 solo nell’arco dell’evento), nell’arco temporale di circa 3 minuti, di scrivere un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino - CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELLA PERMANENZA IN “AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO;

F) consentire l’uscita dall’evento tramite la piattaforma YOUTUBE, canale dell’Ordine forense capitolino entro 5 minuti dal termine dell’evento stesso;

G) indicare ai Colleghi, nell’arco temporale di cui al punto “F)” che precede, di comunicare con un commento in modalità nascosta (a tutti gli altri discenti, ma non all’Amministratore della piattaforma e all’Iscritto stesso) sotto al video i loro: Cognome, Nome e Numero di Tesserino – CIO’ CONSENTE DI ACCERTARSI DELL’USCITA DALL’“AULA VIRTUALE” DA PARTE DELL’ISCRITTO”.

Su tale scheda sono emerse opinioni divergenti tra i Consiglieri, incaricati di riferire sulla tematica della formazione a distanza, con riferimento alla ipotizzata utilizzazione della piattaforma Youtube e alla asserita inadeguatezza della stessa ai corsi di formazione professionale per gli Avvocati.

Sotto diverso profilo e con riferimento ai punti 1 – 4 della delibera n. 193 del 20 aprile 2020, si è ritenuto che i COA territoriali potranno attribuire crediti formativi agli eventi organizzati in proprio, mentre per quelli organizzati dalle associazioni locali, resta la competenza esclusiva del CNF per tutte le istanze di accreditamento di eventi in modalità FAD.

Il Consigliere Celletti esprime delle perplessità sull’utilizzo del mezzo, suggerendo di utilizzare il sistema Skype.

Il Consiglio approva la proposta del Consigliere Pontecorvo in via sperimentale.

- Il Consigliere Gentile chiede di inserire nella Commissione COVID l’Avv. Marco Lepri, l’Avv. Raffaele Magliaro, l’Avv. Donato Mondelli e l’Avv. Federico Bocchini.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti rileva che il Presidente, in data 15 aprile 2020, a mezzo della Segreteria trasmetteva delibera consiliare, a tutti i consiglieri, con la quale comunicava di aver istituito la nuova Commissione Covid 19 e di aver assegnato il ruolo di coordinatore al Consigliere Gentile e di Vice Coordinatori ai Consiglieri Celletti e Tamburro.

Il Consigliere Celletti evidenzia che, successivamente alla suddetta comunicazione del Presidente, veniva costituito dal Consigliere Gentile, a mezzo applicazione WhatsApp, un gruppo di lavoro e di raccordo, dove venivano inseriti i componenti senza che i nominativi dei colleghi fossero stati comunicati, preventivamente, in sede consiliare ed indicati quali Vice Coordinatori i Consiglieri Agnino, Voltaggio, Celletti e Tamburro, diversamente da quanto statuito dal Presidente nella delibera del 15 aprile.

Il Consigliere Celletti, prendendo atto dell'anomalia della procedura adottata nella formazione della Commissione rispetto a quella normalmente seguita, chiede al Presidente da quanto tempo sia stata concessa la facoltà ai Coordinatori di una commissione di nominare direttamente i vice responsabili.

Inoltre il Consigliere Celletti ricorda a se stessa che l'operatività della commissione e il lavoro dei componenti è subordinato alla formale nomina tramite delibera dell'Ordine che, allo stato, è presente per soli TRE componenti.

Il Consigliere Gentile suggerisce di verificare in maniera più puntuale quanto affermato che non corrisponde al vero.

Il Presidente ribadisce per l'ennesima volta che la creazione e l'assegnazione delle commissioni con i connessi incarichi di un Consigliere coordinatore e due Consiglieri vice coordinatori è di esclusiva spettanza presidenziale ai sensi del vigente regolamento consiliare; i componenti delle varie Commissioni poi sono comunicati dal Consigliere coordinatore in Consiglio per l'approvazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti quale vice responsabile della Commissione Covid 19, pur conoscendo le indicazioni del Presidente, a che le determinazioni della commissione debbano essere condivise con i responsabili delle varie commissioni consiliari, rileva che il coordinatore Consigliere Gentile ha inserito nel gruppo WhatsApp solo i Consiglieri Agnino e Voltaggio.

Proprio per attuare le indicazioni del Presidente e per far sì che lo svolgimento del lavoro sia più snello e di maggior raccordo propone che vengano inseriti tutti i Consiglieri responsabili di Commissione la cui materia abbia attinenza con la problematica Covid 19.

Il Consigliere Gentile evidenzia che i colleghi inseriti sono stati autorizzati in Consiglio e la chat è stata creata successivamente.

Il Presidente rileva che i gruppi WhatsApp non hanno alcun rilievo istituzionale e la creazione e la partecipazione non può che essere libera: non esistono gruppi WhatsApp delle Commissioni, ma al più delle aggregazioni spontanee di colleghi.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi, vista la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 20 marzo 2020, che ha prorogato il termine per il versamento del Contributo annuale dovuto al C.N.F. al 30 settembre 2020, chiedono che il Consiglio posticipi la scadenza di pagamento per il contributo annuale - dovuto dagli iscritti - al 30 settembre 2020, considerato che la quota versata all'Ordine degli Avvocati di Roma è comprensiva anche della parte dovuta al CNF.

Il Presidente rileva che la questione è già stata ripetutamente trattata in Consiglio e, se sarà necessario e possibile alla luce della liquidità di cassa, il differimento sarà proposto dal Consigliere Tesoriere ad altra adunanza.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi prendendo atto dei provvedimenti adottati dal Capo degli uffici giudiziari romani e degli innumerevoli provvedimenti delle singole sezioni, nonché dei protocolli sottoscritti dall'Ordine degli Avvocati di Roma, rilevano come tali determinazioni siano state assunte senza un "reale" confronto con l'avvocatura romana.

Tanto è vero che gli effetti che gli stessi avranno nei confronti degli iscritti saranno penalizzanti per l'esercizio dell'attività difensiva dei procuratori.

I provvedimenti suddetti hanno tenuto in maggiore considerazione le esigenze dei magistrati e la gestione del personale amministrativo piuttosto che l'attività forense. Pertanto, i Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono che il Consiglio, previa analisi delle criticità, di intervenire facendosi portatore delle istanze dei colleghi romani.

Il Presidente rileva che allo stato il Consiglio ha votato all'unanimità il solo protocollo generale disciplinante le modalità operative per le udienze scritte o da remoto col Presidente del Tribunale per consentire la ripresa delle attività; successivamente alla scorsa adunanza è stato votato il solo protocollo con la Sesta Sezione del Tribunale ed oggi quello della Sezione lavoro: dunque, allo stato non esistono protocolli condivisi con le varie sezioni, ma un solo protocollo generale indispensabile per consentire la ripresa delle attività e due protocolli con due sole sezioni, perché ritenuti migliorativi a beneficio dei colleghi; circa le varie linee guida, concorda nel fatto che le criticità siano talvolta superiori ai benefici ed invita le Commissioni competenti ad approfondirne i contenuti e relazionare al Consiglio per il tramite dei rispettivi Consiglieri coordinatori.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi rilevano che alla data odierna non risultano provvedimenti del Presidente del Tribunale che permettano di capire quale sarà l'organizzazione ed il funzionamento, sia per le udienze che per gli incumbenti giudiziari, dell'Ufficio del Giudice di Pace. Invitano, inoltre, il Consigliere delegato a verificare che siano stati forniti dai giudici tutti i rinvii sino alla data dell'11 maggio.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono al Consiglio, previa analisi delle criticità, di intervenire facendosi portatore delle istanze dei colleghi romani.

Il Presidente riferisce dei ripetuti interventi svolti direttamente e dal Consigliere Gentile per sollecitare una ripresa delle attività dell'Ufficio del Giudice di Pace e la regolamentazione del riavvio delle medesime, comprese le iscrizioni a ruolo.

Il Consigliere Nicodemi chiede al Presidente ed al Consiglio di chiedere al Presidente La Malfa di rinviare di una settimana, o più, le udienze fino a che non siano in grado di provvedere alla tutela della salute dei colleghi.

Il Presidente dichiara di aver già posto il problema unitamente al Consigliere Gentile in tutte le varie interlocuzioni col Presidente del Tribunale ed auspica a breve la pubblicazione di linee guida organizzative per l'Ufficio del Giudice di Pace.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi rilevano che le determinazioni del dirigente dell'Ufficio UNEP di Roma sono assolutamente inconciliabili con le linee dettate dal Governo, in tema di sicurezza e salute pubblica, oltre che fortemente limitative dell'attività professionale degli avvocati.

I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono che il Consiglio, previa analisi delle criticità, di intervenire facendosi portatore delle istanze dei colleghi romani.

Il Presidente si rammarica del fatto che i Consiglieri proponenti non si ricordino che la questione è già stata trattata alla scorsa adunanza e che il Consiglio ha già deliberato al riguardo di interessare l'Autorità sanitaria.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Celletti e Nicodemi rilevano che le determinazioni sul funzionamento dell'Ufficio Copie del Tribunale Civile di Roma sono assolutamente inconciliabili con le linee dettate dal Governo, in tema di sicurezza e salute pubblica, oltre che fortemente limitative dell'attività professionale degli avvocati. I Consiglieri Celletti e Nicodemi chiedono che il Consiglio, previa analisi delle criticità, di intervenire facendosi portatore delle istanze dei colleghi romani.

Il Consigliere Celletti propone la creazione di un nuovo sportello.

Il Presidente propone di informare l'Autorità sanitaria come già deliberato circa la modulazione del servizio organizzata dall'UNEP.

Il Consiglio approva.

**Approvazione del verbale n. 15 dell'adunanza del 23 aprile 2020**

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia o ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri in collegamento Skype, il Consiglio approva il verbale n. 15 dell'adunanza del 23 aprile 2020.

**Pareri su note di onorari**

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 12) pareri su note di onorari:  
(omissis)